

## COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli  
nella seduta del 12 dicembre 2002.**

Alboni, Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Bolognesi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Castellani, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Cossiga, Craxi, Deiana, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Folena, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Gasperoni, Giacco, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Landi di Chiavenna, Anna Maria Leone, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pisa, Pisanu, Pescante, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ricciotti, Rizzo, Rosso, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soda, Soro, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tarditi, Tassone, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alboni, Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Bolognesi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Castellani, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Craxi, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fo-

lena, Frattini, Galati, Gasparri, Gasperoni, Giacco, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Landi di Chiavenna, Anna Maria Leone, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mondello, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Pappaterra, Parolo, Pecoraro Scanio, Pisanu, Pescante, Piglionica, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ricciotti, Rizzo, Rosso, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soda, Soro, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tarditi, Tassone, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 11 dicembre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

NARO ed altri: « Istituzione della rete nazionale dei musei dell'emigrazione » (3472);

VASCON: « Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio » (3473);

VERNETTI: « Disposizioni per incentivare la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti rinnovabili » (3474);

BORRIELLO: « Azioni positive per la creazione di attività imprenditoriali da parte dei soggetti portatori di *handicap* » (3475);

MAZZUCA: « Modifiche all'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in materia di uscita e reingresso nel territorio dello Stato dei cittadini extracomunitari in attesa di permesso di soggiorno » (3476).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

##### *II Commissione (Giustizia):*

S. 1272. — FANFANI e CASTAGNETTI: « Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso » (*approvata dalla Camera e modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (2026-B) *Parere della I Commissione.*

##### *IV Commissione (Difesa):*

TRANTINO: « Istituzione dei ruoli del servizio permanente e nuove norme in materia di reclutamento, stato e avanzamento del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana » (1274) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII.*

##### *VI Commissione (Finanze):*

NICOTRA ed altri: « Disciplina dell'attività di prestazione di garanzia collettiva dei fidi » (3337) *Parere delle Commissioni I, II, V, X e XIV.*

##### *IX Commissione (Trasporti):*

VALPIANA: « Norme per il rilascio di un contrassegno speciale per la sosta in aree riservate ai malati cronici » (3345)

*Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti):*

RIZZO ed altri: « Norme per il riassetto del servizio pubblico radiotelevisivo » (3454) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

#### **Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

Sentenza n. 521 del 21 novembre 2002-6 dicembre 2002 (doc. VII, n. 252) con la quale:

dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso presso il tribunale di Roma il giudizio civile per risarcimento del danno proposto dal professor Romano Prodi contro il deputato Pietro Armani ed altri concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;

annulla, conseguentemente, la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 maggio 2000:

*alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).*

Sentenza n. 523 del 21 novembre 2002-6 dicembre 2002 (doc. VII, n. 254) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2668

del codice civile, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Verona;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2668 del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Verona, con la medesima ordinanza:

*alla II Commissione permanente (Giustizia).*

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

Sentenza n. 520 del 21 novembre 2002-6 dicembre 2002 (doc. VII, n. 251), con la quale:

dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui non consente, per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio, l'utilizzo del servizio postale:

*alla II Commissione permanente (Giustizia).*

Sentenza n. 522 del 21 novembre 2002-6 dicembre 2002 (doc. VII, n. 253), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applica al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedi-

mento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione del presidente del tribunale di Roma:

*alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze).*

Sentenza n. 524 del 21 novembre 2002-9 dicembre 2002 (doc. VII, n. 255), con la quale:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000 n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000), convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, della predetta legge 11 dicembre 2000, n. 365 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre e ottobre 2000»);

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1-bis, commi 2, 3 e 4, del predetto decreto-legge n. 279 del 2000, convertito, con modificazioni, nella legge n. 365 del 2000, sollevate, in riferimento agli articoli 5, 9, 117, 118, 3 e 97 della Costituzione, dalla regione Piemonte; in riferimento agli articoli 5, 9, 44, secondo comma, 117, 118, 3

e 97 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, dalla regione Emilia-Romagna; in riferimento agli articoli 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Liguria;

4) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6-bis del predetto decreto-legge n. 279 del 2000, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 35, 97 e 117 della Costituzione, dalla regione Veneto;

5) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli articoli 6-bis e 6-ter del predetto decreto-legge n. 279 del 2000, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione dalla regione Emilia-Romagna:

*alla VIII Commissione permanente (Ambiente).*

#### **Richiesta di un parere parlamentare su proposta di nomina.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 dicembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Iginio MARSON a presidente dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale di Trieste (OGS) (56).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura).

#### **Comunicazioni di nomine ministeriali.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 dicembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al

conferimento dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali, che sono tutte trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alla VII Commissione permanente (Cultura):

all'architetto Pio BALDI l'incarico di direttore generale per l'architettura e l'arte contemporanee;

al dottor Paolo CARINI l'incarico di componente del collegio del servizio di controllo interno;

alla dottoressa Paola CARUCCI l'incarico di studio avente ad oggetto un progetto di nuova sistemazione del patrimonio documentale dello Stato;

all'architetto Roberto CECCHI l'incarico di direttore generale per i beni architettonici ed il paesaggio;

alla dottoressa Vincenza CESAREO l'incarico di studio avente ad oggetto l'evoluzione dei servizi aggiuntivi del ministero;

al dottor Bruno DE SANTIS incarico dirigenziale presso il segretariato generale;

al dottor Antonino DE SIMONE l'incarico di studio sul finanziamento pubblico dello spettacolo;

al dottor Maurizio FALLACE l'incarico di soprintendente dell'archivio centrale dello Stato;

al dottor Alfredo GIACOMAZZI l'incarico di direttore generale per lo spettacolo dal vivo;

al dottor Pietro GRAZIANI l'incarico di studio concernente la formazione professionale del personale;

al dottor Gaetano GRIMALDI l'incarico di componente del collegio del servizio di controllo interno;

al professor Salvatore ITALIA l'incarico di direttore generale per gli archivi;

al dottor Giuseppe PROIETTI l'incarico di direttore generale per i beni archeologici;

alla dottoressa Rosanna RUMMO l'incarico di studio concernente la materia della disciplina della censura sugli audiovisivi nei Paesi europei;

al dottor Mario SERIO l'incarico di direttore generale per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico;

al dottor Francesco SICILIA l'incarico di direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 dicembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2002, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che sono tutte trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alla VII Commissione permanente (Cultura):

al dottor Cesare ANGOTTI l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Toscana;

al dottor Alberto BOTTINO l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Campania;

al dottor Biagio BRIZI l'incarico di componente del collegio di direzione del servizio di controllo interno;

al dottor Luigi CATALANO l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per il Piemonte;

al dottor Giorgio CATALDI l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia;

al dottor Michele DE GREGORIO l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per le Marche;

al dottor Guido DI STEFANO l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia;

al dottoressa Anna Maria DOMINICI l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per l'Umbria;

al dottor Antonio GIUNTA LA SPADA l'incarico di direttore della direzione generale per le relazioni internazionali;

al dottor Franco INGLESE l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Basilicata;

al dottor Attilio MASSARA l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Liguria;

al dottoressa Maria MOIOLI l'incarico di direttore della direzione generale per lo status dello studente, per le politiche giovanili e per le attività motorie;

al dottor Alessandro MUSUMECI l'incarico di direttore del servizio per l'automazione informatica e l'innovazione tecnologica;

al dottor Bruno PAGNANI l'incarico di direttore della direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio;

il dottor Ugo PANETTA l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Calabria;

al dottor Roberto PESENTI l'incarico di direttore del servizio per la comunicazione;

al dottor Nino SANTILLI l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo;

alla dottoressa Lucrezia STELLACCI l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1805 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 25 OTTOBRE 2002, N. 236, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI LEGISLATIVI IN SCADENZA (APPROVATO DAL SENATO) (3450)**

**(A.C. 3450 — Sezione 1)**

**EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA**

*Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:*

**ART. 7-ter.** (Anticipazione del termine previsto per l'adeguamento degli edifici scolastici agli interventi di sicurezza). — 1. All'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, le parole: « 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

**7-bis. 01.** Boato, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

*Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:*

**ART. 10-ter.** — 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è prorogato al 30 giugno 2003.

2. Nell'attuazione della delega, il Governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione del testo vigente delle norme;

b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento logico-formale del testo delle disposizioni vigenti apportando,

nei limiti del coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza sistematica della normativa, anche al fine di adeguare, semplificare ed omogeneizzare il linguaggio normativo;

d) riformulazione, nell'ambito del coordinamento, delle disposizioni in materia per esigenze di rinvio, di raccordo o per rendere esplicite modifiche avvenute in forma non testuale.

**\* 10-bis. 01.** Gambini, Leoni, Marone, Amici, Bressa.

*Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:*

**ART. 10-ter.** — 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è prorogato al 30 giugno 2003.

2. Nell'attuazione della delega, il Governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione del testo vigente delle norme;

b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento logico-formale del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti del coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza sistematica della normativa, anche al fine di adeguare, semplificare ed omogeneizzare il linguaggio normativo;

d) riformulazione, nell'ambito del coordinamento, delle disposizioni in materia per esigenze di rinvio, di raccordo o per rendere esplicite modifiche avvenute in forma non testuale.

\* **10-bis. 02.** Boato.

*Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 10-ter. — 1. Il Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle norme in materia di attività idrotermali e delle acque minerali che raccolga, coordinandola, la normativa vigente.

2. L'emanazione del testo unico deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione del testo vigente delle norme;

b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento logico-formale del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti del coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza sistematica della normativa, anche al fine di adeguare, semplificare ed omogeneizzare il linguaggio normativo;

d) riformulazione, nell'ambito del coordinamento, delle disposizioni in materia per esigenze di rinvio, di raccordo o per rendere esplicite modifiche avvenute in forma non testuale.

**10-bis. 03.** Volontè, D'Alia.

*Dopo l'articolo 13-sexies, aggiungere il seguente:*

ART. 13-sexies. 1. (Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). — 1. Il

termine previsto dal comma 69 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è prorogato al 31 dicembre 2003.

**13-sexies. 01.** Patria, Saro, Romoli, Lenna.

*Dopo l'articolo 13-undecies, aggiungere il seguente:*

ART. 13-duodecies. — 1. È prorogata per l'anno 2003, in favore dei comuni della Basilicata e della Calabria interessati dal sisma del 9 settembre 1998, la concessione da parte del Ministero dell'interno del contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 266, per un importo pari a 2.500.000 euro.

**13-undecies. 02.** Luongo, Lettieri, Boccia, Molinari, Adduce, Potenza.

*Dopo l'articolo 13-undecies, aggiungere il seguente:*

ART. 13-duodecies. — 1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « due anni ».

**13-undecies. 03.** Volontè.

*Dopo l'articolo 13-undecies, aggiungere il seguente:*

ART. 13-duodecies. — 1. Sono considerati regolarmente iscritti ai relativi corsi di diploma universitario o di laurea gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, hanno emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai citati corsi di diploma universitario o di laurea, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e

successive modificazioni. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo ed i relativi crediti formativi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

**13-undecies. 04.** Volontè, Grillo, Ranieli.

*Dopo l'articolo 13-undecies, aggiungere il seguente:*

ART. 13-duodecies. (Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153). — 1. Le partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, possono continuare ad essere detenute, in via transitoria, per il periodo di sette anni, ai fini della loro dismissione. Nel caso di mancata dismissione entro il suddetto termine, le partecipazioni previste dal presente comma possono ulteriormente essere detenute per non oltre due anni.

2. All'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: « quarto » e « quattro » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « settimo » e « sette ».

3. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la parola: « quarto » è sostituita dalla seguente: « sette ».

**13-undecies. 05.** Volontè.

**(A.C. 3450 – Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI.

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi 2.02 Sedioli, 2.03 Rava, 4.07 Battaglia, 4.012 e 4.013 Alfonso Gianni, 4.011 Duca, 7-bis.01 Boato, 13-undecies.01 Lucchese, 13-undecies.02 Luongo, 13-undecies.03 Volontè, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sugli articoli aggiuntivi 4.01, 4.02 e 4.05 Turco, 4.03, 4.06 e 4.09 Bindi, a condizione che, per garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « fermi restando gli stanziamenti già previsti »;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 3450 – Sezione 3)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL  
TESTO DEL GOVERNO

## ART. 1.

*(Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura).*

1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, già prorogato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, al 31 dicembre 2002, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.

## ART. 2.

*(Proroga del termine in materia di collocamento obbligatorio).*

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, le parole: « per un periodo di ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo di trentasei mesi ».

## ART. 3.

*(Proroga dell'intervento per agevolare la raccolta dei prodotti agricoli).*

1. Il periodo di sperimentazione di cui all'articolo 122, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2004.

## ART. 4.

*(Proroga del termine in materia di realizzazione di immobili per l'edilizia universitaria).*

1. All'articolo 1, comma 17, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole: « fino al 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2005 ».

## ART. 5.

*(Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento).*

1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « fino alla data del 31 dicembre 2002 » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, fermi restando gli stanziamenti già previsti ».

## ART. 6.

*(Proroga di termini in materia di privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici).*

1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, già differito dal decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è prorogato al 31 dicembre 2003, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo per i quali non sia intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

## ART. 7.

*(Proroga dei termini di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza).*

1. I termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, da ultimo prorogati al 30 ottobre 2002 dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003.

## ART. 8.

*(Proroga di disposizioni relative al funzionamento delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari all'estero).*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, sono prorogate per l'anno 2003, limitatamente al periodo di durata di un solo rinnovo dei contratti stipulati a seguito delle procedure di selezione già espletate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 153, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 7.964.646 per l'anno 2003, si provvede mediante proiezione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 9.

*(Disposizioni per la rideterminazione delle risorse da trasferire alle regioni per la copertura dei costi di servizio ferroviario di interesse).*

1. All'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole: « 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

## ART. 10.

*(Proroga del termine di entrata in vigore del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9).*

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2002,

n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, il termine del 1° gennaio 2003 previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, è prorogato al 30 giugno 2003.

## ART. 11.

*(Disposizioni in materia di definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex AGENSUD).*

1. All'articolo 2, comma 1, primo capoverso, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: « 30 giugno 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2003 ».

## ART. 12.

*(Disposizioni in materia di reclutamento di uditori giudiziari).*

1. All'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: « da bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

## ART. 13.

*(Disposizioni in materia di durata massima delle indagini preliminari per i delitti di strage).*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « sei anni ».

## ART. 14.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 3450 – Sezione 4)****MODIFICAZIONI APPORTATE  
DAL SENATO**

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

« ART. 1. – (*Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura*). – 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, le parole: “31 dicembre 2002” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2005” ».

*L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

« ART. 2. – (*Disciplina transitoria in materia di collocamento obbligatorio*). – 1. Fino all'entrata in vigore di una disciplina organica del diritto al lavoro dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e comunque in via transitoria fino al 31 dicembre 2003, i datori di lavoro pubblici e privati computano nelle quote obbligatorie di riserva di cui alla citata legge tutti i lavoratori già occupati in base alla previgente normativa in materia di collocamento obbligatorio e mantenuti in servizio per effetto delle disposizioni di cui alla citata legge n. 68 del 1999. L'articolo 11, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, è abrogato ».

*L'articolo 3 è soppresso.*

*L'articolo 5 è soppresso.*

*Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:*

« ART. 6-bis. – (*Disposizioni relative all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna*). – 1. In vista di un riordino dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266, finalizzato alla sua trasformazione

in Istituto nazionale della montagna, da sottoporre alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il collegio dei revisori dell'Istituto in funzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è prorogato nella sua attuale composizione fino all'insediamento del nuovo collegio costituito secondo il nuovo ordinamento. Gli altri organi dell'Istituto decadono entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

*L'articolo 7 è sostituito dal seguente:*

« ART. 7. – (*Proroga dei termini di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza*). – 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, le parole: “sono ulteriormente prorogati di un anno con scadenza improrogabile al 30 ottobre 2002” sono sostituite dalle seguenti: “sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003” ».

*Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:*

« ART. 7-bis. – (*Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi in materia edilizia e di realizzazione di infrastrutture ed insediamenti produttivi*). – 1. All'articolo 1, comma 14, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le parole: “entro il 31 dicembre 2002” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2003”.

2. All'articolo 5, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: “Entro il termine del 31 dicembre 2002” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il termine del 30 giugno 2003” ».

*All'articolo 8, al comma 2, le parole: « pari ad » sono sostituite dalle seguenti: « determinato nella misura massima di »; le parole: « mediante proiezione degli stanziamenti iscritti » sono sostituite dalle seguenti: « mediante riduzione della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento ».*

mento iscritto » e dopo le parole: « unità previsionale », sono inserite le seguenti: « di base ».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 »;

nella rubrica, dopo le parole: « servizio ferroviario di interesse », sono aggiunte le seguenti: « regionale e locale ».

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. — (Proroga dei termini relativi alle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali "Torino 2006"). — 1. All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "regionali o di enti locali" sono inserite le seguenti: ", nonché quelli ricompresi nell'elenco, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 96 del 12 novembre 2002, delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali 'Torino 2006,'" ».

Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

« ART. 10-bis. — (Proroga del termine per l'adozione del testo unico delle disposizioni in materia di tutela della minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia). — 1. Il termine previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2002, n. 137, è prorogato al 30 giugno 2003 ».

All'articolo 11, al comma 1, le parole: « All'articolo 2, comma 1, primo capoverso » sono sostituite dalle seguenti: « Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 2, comma 1 » e le parole: « 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole: « All'articolo 9 », sono inserite le seguenti: « , comma 1, ».

Dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:

« ART. 13-bis. — (Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia). — 1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, il comma 5, già sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, è sostituito dal seguente:

“5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2003, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2003. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano:

a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2003, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;

b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione”.

2. I termini di adeguamento di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003.

ART. 13-ter. — (Proroga di termini relativi a strumenti di pubblicità). — 1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, come modificato dall'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Fino al 30 giugno 2003 le formalità indicate al comma 2 dovranno

essere eseguite, in caso di assenza di firma digitale ai sensi di legge, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge.

2-ter. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalità di cui ai commi 2 e 2-bis possono in ogni caso richiederne direttamente l'esecuzione al registro delle imprese che esegue le formalità, verificata la regolarità formale della documentazione".

ART. 13-quater. — (Proroga di un termine relativo all'attività di vendita e trasporto del gas naturale). — 1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: "1° gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003".

ART. 13-quinquies. — (Proroga di termini relativi alle tariffe postali agevolate). — 1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, relativo all'introduzione del regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato al 31 dicembre 2003. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2003, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla società per azioni Poste Italiane alle spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. I destinatari delle agevolazioni e i prodotti editoriali esclusi dalla tariffa agevolata sono individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463.

ART. 13-sexies. — (Proroga di termini per consentire l'adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti e nulla osta provvisorio). — 1. Al

secondo periodo dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, le parole: "Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno 2003".

2. All'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, le parole: "devono essere adottate entro tre anni dall'emanazione del presente regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere adottate entro il 31 dicembre 2003".

ART. 13-septies. — (Proroga del termine per l'adeguamento degli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione). — 1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 16 aprile 2002, n. 62, è prorogato di dodici mesi.

ART. 13-octies. — (Proroga di termini per la valutazione annuale dei dirigenti). — 1. Il termine previsto dall'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, concernente l'aggiornamento delle posizioni del ruolo di anzianità dei vice prefetti e dei vice prefetti aggiunti, previsto dall'articolo 7, comma 5, dello stesso decreto, è prorogato di un anno.

2. All'articolo 62, comma 9, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: "dall'anno 2002, in relazione all'attività svolta nell'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2004, in relazione all'attività svolta nell'anno 2003".

ART. 13-nonies. — (Proroga di un termine concernente la delega al Governo per il completamento dell'attuazione della legge 1° marzo 2002, n. 39). — 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1° marzo 2002, n. 39, limitatamente all'attuazione della direttiva 2001/42/CE di cui all'allegato B della medesima legge, è prorogato al 31 dicembre 2003.

ART. 13-*decies*. — (Proroga di un termine concernente i docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione). — 1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, le parole: "sono confermati fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "sono confermati fino al 31 dicembre 2003".

ART. 13-*undecies*. — (Proroga del termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari). — 1. Il termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 16 maggio 2001, n. 306, è prorogato al 1° settembre 2005 ».

**(A.C. 3450 — Sezione 5)**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

**ART. 2.**

*(Disciplina transitoria in materia di collocamento obbligatorio).*

*Sopprimerlo.*

\* **2. 1.** Battaglia, Cordoni, Leoni, Guerzoni, Turco, Amici, Zanotti, Bolognesi, Motta, Marone, Bressa, Boato, Fioroni, Giacco.

*Sopprimerlo.*

\* **2. 17.** Alfonso Gianni, Valpiana.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presi-

dente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**2. 2.** Battaglia, Cordoni, Leoni, Guerzoni, Turco, Marone, Zanotti, Bolognesi, Motta, Amici, Bressa, Boato, Valpiana, Alfonso Gianni, Fioroni, Giacco.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 gennaio 2003.*

**2. 3.** Battaglia, Cordoni, Guerzoni, Turco, Zanotti, Bolognesi, Valpiana, Alfonso Gianni, Fioroni.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 28 febbraio 2003.*

**2. 4.** Battaglia, Cordoni, Guerzoni, Turco, Zanotti, Bolognesi, Valpiana, Alfonso Gianni, Fioroni, Giacco.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 marzo 2003.*

**2. 5.** Battaglia, Cordoni, Guerzoni, Turco, Zanotti, Bolognesi, Valpiana, Alfonso Gianni, Fioroni, Giacco.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 30 aprile 2003.*

**2. 6.** Battaglia, Cordoni, Guerzoni, Turco, Zanotti, Bolognesi, Valpiana, Alfonso Gianni, Fioroni, Giacco.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 maggio 2003.*

**2. 7.** Battaglia, Cordoni, Guerzoni, Turco, Zanotti, Bolognesi, Valpiana, Alfonso Gianni, Fioroni, Giacco.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 30 giugno 2003.*

**2. 8.** Battaglia, Cordoni, Guerzoni, Turco, Zanotti, Bolognesi, Valpiana, Alfonso Gianni, Fioroni, Giacco.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 luglio 2003.*

**2. 9.** Battaglia, Cordoni, Guerzoni, Turco, Zanotti, Bolognesi, Valpiana, Alfonso Gianni, Fioroni, Giacco.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 agosto 2003.*

**2. 10.** Battaglia, Cordoni, Guerzoni, Turco, Zanotti, Bolognesi, Valpiana, Alfonso Gianni, Fioroni, Giacco.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 30 settembre 2003.*

**2. 11.** Battaglia, Cordoni, Guerzoni, Turco, Zanotti, Bolognesi, Valpiana, Alfonso Gianni, Fioroni, Giacco.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 ottobre 2003.*

**2. 12.** Battaglia, Cordoni, Guerzoni, Turco, Zanotti, Bolognesi, Valpiana, Alfonso Gianni, Fioroni, Giacco.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 30 novembre 2003.*

**2. 13.** Battaglia, Cordoni, Guerzoni, Turco, Zanotti, Bolognesi, Valpiana, Alfonso Gianni, Fioroni, Giacco.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: pubblici e.*

**2. 14.** Battaglia, Cordoni, Guerzoni, Turco, Zanotti, Bolognesi, Valpiana, Alfonso Gianni, Fioroni, Giacco.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Fino alla medesima data, nell'ambito delle predette quote obbligatorie di riserva, una quota pari all'1 per cento dei lavoratori occupati è riservata a lavoratori appartenenti alla categoria di orfani e vedove.*

**2. 16.** Battaglia, Cordoni, Guerzoni, Turco, Zanotti, Bolognesi, Valpiana, Alfonso Gianni, Fioroni, Giacco.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. (Interventi per agevolare la raccolta dei prodotti agricoli). 1. All'articolo 122, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « In sede di sperimentazione e per un periodo non superiore a due anni » sono soppresse.

**2. 03.** Rava, Leoni, Marcora, Sedioli, Amici, Preda, Rossiello, Marone, Bressa, Boato.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. (Proroga dell'intervento per agevolare la raccolta dei prodotti agricoli). — 1. Il periodo di sperimentazione di cui all'articolo 122, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2004.

**2. 02.** Sedioli, Rava, Marcora, Preda, Rossiello, Leoni, Bressa, Boato, Amici, Marone.